

## **Proposta di legge d'iniziativa popolare**

*Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati negli Stati Membri dell'Unione europea alle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, il Parlamento europeo, i Consigli regionali e i Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, e ai referendum.*

### Art. 1

*(Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati negli Stati Membri dell'Unione europea)*

1. Gli elettori italiani temporaneamente domiciliati in uno degli Stati Membri dell'Unione europea per motivi di studio, ricerca o lavoro, che non rientrano nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, possono chiedere di esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione con le modalità del voto all'estero per corrispondenza per le circoscrizioni elettorali di appartenenza nel territorio nazionale come previste dalle leggi elettorali.

2. Ai fini del comma 1 del presente articolo, si considerano temporaneamente domiciliati in uno Stato Membro dell'Unione europea i cittadini italiani che ivi si trovano per un periodo continuativo di almeno un mese e non più di dodici mesi.

3. Salvo che non siano iscritti nell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si estendono ai familiari conviventi degli elettori temporaneamente domiciliati in uno Stato Membro dell'Unione europea.

### Art. 2

*(Elenco dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati negli Stati Membri dell'Unione europea)*

1. Il Governo provvede a realizzare l'elenco dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati negli Stati Membri dell'Unione europea finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, per le votazioni e i referendum di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'elenco di cui al comma 1 è formato, aggiornato e conservato presso l'ufficio consolare individuato con decreto del Ministro dell'Interno in ciascuno degli Stati Membri dell'Unione europea.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

### Art. 3

#### *(Modalità di esercizio del diritto di voto)*

1. I cittadini italiani temporaneamente domiciliati negli Stati Membri dell'Unione europea di cui all'articolo 1 che intendono avvalersi della facoltà di esercitare il diritto di voto per corrispondenza presso il proprio domicilio devono presentare domanda, entro il quarantacinquesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione in Italia, all'ufficio consolare di cui all'articolo 2, comma 2. La domanda deve essere spedita in copia al Ministero dell'Interno e al Comune di residenza.

2. Le modalità per la presentazione e la spedizione della domanda di cui al comma 1, il modello e i requisiti della stessa sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere espressamente dichiarati:

a) la volontà di esercitare il diritto di voto per corrispondenza nello Stato di temporaneo domicilio;

b) la rinuncia a esercitare il diritto di voto in Italia;

c) i motivi per i quali l'elettore si trova temporaneamente domiciliato in uno Stato Membro dell'Unione europea e la durata della permanenza;

d) l'indirizzo di residenza e il comune di iscrizione nelle liste elettorali;

e) l'indirizzo nello Stato di temporaneo domicilio.

4. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) una copia della carta d'identità o del passaporto ovvero copia del diverso documento d'identità, rilasciato dalle autorità dello Stato di temporaneo domicilio, purché sia riconosciuto dal Ministero dell'Interno;

b) la documentazione idonea, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 4, a comprovare i motivi del temporaneo domicilio all'estero e la durata, anche presuntiva, della permanenza.

### Art. 4

#### *(Adempimenti preliminari all'esercizio del diritto di voto)*

1. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, per via telematica ovvero per posta elettronica certificata o tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi dell'articolo 3, hanno fatto pervenire la domanda e la documentazione richiesta per esercitare il diritto di voto per corrispondenza in uno Stato Membro dell'Unione europea. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, con le modalità di cui al primo periodo, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente domiciliati in uno Stato Membro dell'Unione europea aventi diritto al voto per corrispondenza nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

#### Art. 5

##### *(Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali)*

1. Per le operazioni relative all'organizzazione delle elezioni e dei referendum in cui partecipano gli elettori di cui all'articolo 1, alla consegna del certificato elettorale e delle schede elettorali, all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, all'organizzazione dei seggi elettorali e di scrutinio delle schede si applicano, in quanto compatibili e tenuto conto degli adeguamenti necessari per l'esercizio del voto all'estero per corrispondenza per le circoscrizioni elettorali di appartenenza nel territorio nazionale come previste dalle leggi elettorali, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

#### Art. 6

##### *(Rinuncia)*

1. I soggetti di cui all'articolo 1, che hanno fatto pervenire la domanda ai sensi dell'articolo 3, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, con allegata copia del documento d'identità, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare,

entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca per via telematica ovvero per posta elettronica certificata o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.

#### Art. 7

##### *(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento e di attuazione)*

1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

2. Le disposizioni decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, non si applica ai cittadini italiani temporaneamente domiciliati in uno Stato Membro dell'Unione europea di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché, tenuto conto degli adeguamenti necessari per l'esercizio del voto all'estero per le circoscrizioni elettorali di appartenenza nel territorio nazionale come previste dalle leggi elettorali, le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge. Lo schema del regolamento è trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

#### Art. 8

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.